



aiga Associazione
Italiana
Giovani
Avvocati

Sezione di Mantova

LA NUOVA RICERCA TELEMATICA DEI BENI
DEL DEBITORE AI SENSI DEGLI ARTT. 492
BIS C.P.C., 155 QUATER E QUINQUIES
DISP.ATT.

Mantova, 8 Ottobre 2015

Avv. Cecilia Francia

L'istanza di accesso alle banche dati




L'INPUT DELLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DEL DEBITORE

Art. 492 bis 1°co c.p.c.

- Il creditore, munito di titolo esecutivo e precetto, deve depositare apposita **istanza**, al fine di ottenere l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, da parte del Presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza (o domicilio, dimora o sede).

IL CREDITORE

Il soggetto istante è il "creditore"



ossia il soggetto che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e quindi il soggetto munito di titolo esecutivo e non il soggetto che ha già intrapreso l'esecuzione, essendo l'istanza volta alla ricerca dei beni e quindi prodromica ad una più efficace esecuzione forzata da intraprendere. (Trib. di Mantova, Dott.ssa De Simone)


QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI AL CREDITORE PER POTER PRESENTARE L'ISTANZA

Il creditore deve essere munito di:


- TITOLO ESECUTIVO
- PRECETTO DEBITAMENTE NOTIFICATO ed ancora EFFICACE, non deve essere scaduto il termine ex art. 481 c.p.c.

Il creditore, infatti, prima di presentare l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. deve provvedere al compimento degli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione forzata.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA



La risposta la troviamo nel testo dell'articolo stesso: “l'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482”

ATTENZIONE: Se però vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifica del precetto  unico requisito richiesto: il titolo esecutivo

CONTENUTO DELL'ISTANZA

L'istanza deve contenere ex art. 492 bis c.p.c. :

- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- il numero di fax del difensore;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata;

A questi si aggiungano:

- indicazione della procura;
- indicazione del titolo esecutivo;
- indicazione del precetto e della data di notifica;
- sottoscrizione del difensore.



ALLEGATI ALL'ISTANZA



- TITOLO ESECUTIVO
- PRECETTO

L'art. 492 bis c.p.c. non lo prescrive espressamente, ma si ritiene opportuna tale allegazione alla luce del fatto che il Presidente del Tribunale concede l'autorizzazione alla ricerca solo dopo aver verificato la sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata

DAL CREDITORE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- REDATTA E COLLAZIONATA IN CARTACEO LA NOSTRA ISTANZA CON IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO  VIENE DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE CON C.U. DA 43 EURO  ORA LA PALLA PASSA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL DEBITORE.

IL RUOLO FONDAMENTALE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

La norma in merito non dice molto, se non che:

- “il Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.
- Il presidente verificata la sussistenza e la validità del titolo esecutivo, del precetto ed il decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c. autorizza l’accesso alla banca dati, con provvedimento che viene comunicato **a mezzo pec** al difensore.

DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA


"Si ritiene che il diniego di autorizzazione alla ricerca presso le banche dati produca l'unico effetto di impedire all'istante l'accesso alle notizie contenute nelle banche dati riservate. Non si può invece sostenere che detto provvedimento di rigetto impedisca a quello stesso creditore di promuovere un processo di espropriazione forzata nelle forme ordinarie e, dunque, formulando richiesta di pignoramento all'ufficiale giudiziario"

DOPO L'AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE

IL CREDITORE HA DEPOSITATO LA SUA
ISTANZA  IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE HA ACCOLTO L'ISTANZA ED
AUTORIZZATO L'ACCESSO ALLA BANCA
DATI

IL SOGGETTO CHE ACCEDE ALLA BANCA DATI

Secondo il combinato disposto del secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c. e degli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.: *il soggetto, in primis, autorizzato ad accedere "MEDIANTE COLLEGAMENTO DIRETTO AI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI" è*
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO



Gli ufficiali giudiziari non sono però ancora in possesso delle strutture tecnologiche necessarie per l'accesso, quindi tutto si ferma qui?

IL SOGGETTO CHE ACCEDE ALLA BANCA DATI/2

- **L'art. 155 quinquies, primo comma, ci fornisce la soluzione:**

“il creditore, previa autorizzazione a norma dell'art. 492 bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'art. 155 quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute”.

COME SI ACCEDE MATERIALMENTE ALLA BANCA DATI, COSA DEVE FARE L'AVVOCATO

L'avvocato, alla luce delle scelte operative impartite dall'Agenzia delle Entrate, deve:

- inviare a mezzo pec richiesta di accesso alle banche dati alla DIREZIONE REGIONALE COMPETENTE TERRITORIALMENTE (dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it);
- allegare l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, la procura;
- indicare i propri riferimenti (pec, email, numero di telefono e fax);
- in caso di dati relativi al de cuius la dichiarazione di sussistenza di qualità di erede.

Circolare Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Mantova, del 09/09/2015

LA RISPOSTA



LA RISPOSTA VERRA' COMUNICATA A MEZZO PEC, ALL'INDIRIZZO DELL'AVVOCATO, CON CONTESTUALE INDICAZIONE DEI TRIBUTI CHE DOVRANNO ESSERE VERSATI PER LA RICERCA, LE VISURE E LE COPIE.

ENTRO IL TERMINE DI 30GG.

QUALI INFORMAZIONI PUO' OTTENERE IL CREDITORE CON L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- *ultima dichiarazione dei redditi, esclusi i quadri che contengono dati sensibili;*
- *i redditi risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta;*
- *gli atti del registro;*
- *le informazioni catastali ed ipotecarie;*
- *gli istituti di credito con i quali il soggetto intrattiene rapporti finanziari (anagrafe dei rapporti finanziari);*

NON SI POTRANNO OTTENERE INFORMAZIONI RELATIVE A PROPRIETA' DI AUTO O DI NATANTI, NE' DATI PREVIDENZIALI, IN QUANTO INFORMAZIONI DI CUI L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON E' TITOLARE.

QUALE SARA' IL RUOLO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO



L'ufficiale giudiziario, munito dell'autorizzazione, potrà accedere direttamente mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati, ossia potrà reperire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, e munito di titolo esecutivo e precetto procedere al pignoramento.

IL PROCESSO VERBALE




L'ufficiale giudiziario terminate le operazioni redige un processo verbale nel quale indica:

- tutte le banche dati interrogate;
- le relative risultanze.



Di tale verbale ne viene rilasciata copia autentica al creditore.

L'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano nella disponibilità di terzi

in questo caso, l'ufficiale giudiziario deve notificare d'ufficio il verbale al

- debitore;
- al terzo  per estratto contenente esclusivamente i dati a questo riferibili, a tutela della privacy del debitore.

IL TERMINE DI 15GG.

Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario il creditore deve presentare  entro 15 gg.  copia autentica del verbale ed istanza all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Dies a quo per il calcolo del termine: la data del rilascio della copia autentica del verbale.

Se il termine non viene rispettato la richiesta diventa inefficace.


SE UN BENE INDIVIDUATO NON VIENE TROVATO



Se l'ufficiale giudiziario non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso alle banche dati, intima al debitore di indicare entro 15 giorni il luogo in cui il bene si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'art. 388, sesto comma, del codice penale.

SE UN BENE SI TROVA NELLA DISPONIBILITA' DI UN TERZO

L'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio il verbale al:

- debitore;
- terzo  per estratto, ossia contenente solo i dati riferibili ai rapporti tra debitore e terzo, a tutela della privacy del debitore

CONTENUTO DEL VERBALE



- il credito per cui si procede;
- il titolo esecutivo ed il precetto;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
- il luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento al debitore di cui all'art. 492 c.p.c;
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546 c.p.c.

L'ACCESSO HA CONSENTITO DI INDIVIDUARE PIU' CREDITI
DEL DEBITORE O PIU' COSE DEL DEBITORE CHE SONO
NELLA DISPONIBILITA' DEL TERZO



In questa ipotesi l'ufficiale giudiziario sottopone ad
esecuzione i beni scelti dal creditore

L'ACCESSO HA CONSENTITO DI INDIVIDUARE SIA COSE CHE
SI TROVANO IN LUOGHI APPARTENENTI AL DEBITORE CHE
CREDITI O COSE DEL DEBITORE CHE SONO NELLA
DISPONIBILITA' DI TERZI



Anche in questo caso l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.



aiga | Associazione
Italiana
Giovani
Avvocati

Sezione di Mantova

La ricerca è compiuta grazie
per l'attenzione!

Avv. Cecilia Francia